

ECC.MO T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI

Ricorso

per la Società “La Misticanza Società Agricola s.a.s di Filomena Vistocco” (P.I. 05716490650), in persona del legale rappresentante, **Sig.ra Filomena VISTOCCO** (C.F. VSTFMN93M31A717C), rappresentata e difesa – giusta procura in calce – dall'**Avv. Marcello FORTUNATO** (C.F. FRTMCL68P14H703J) con il quale elegge domicilio digitale al seguente indirizzo pec: avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it

contro la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t.;

avverso e per l'annullamento

a – del D.R.D. n. 157 del 03.08.2020 recante “*Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014- 2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Approvazione Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani - Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii – pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017*” nell’ambito della quale la ricorrente è ricompresa tra le “*domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando*”;

b - della nota pec del 30.03.2020 recante la relazione istruttoria della domanda di sostegno depositata dalla ricorrente;

c - ove adottato, del provvedimento conclusivo reso all’esito del riesame;

d – ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 35 del 03.02.2020 recante la graduatoria provvisoria provinciale;

e - ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 127 del 20.04.2020 recante l’elenco delle domande immediatamente finanziabili;

f - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente a vedere la propria domanda inclusa nella graduatoria delle domande ammesse a finanziamento.

FATTO

1 – Con D.R.D. n. 239 del 13.10.2017 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 75 del 16.10.2017), la Regione Campania ha approvato il bando di attuazione del “*Progetto Integrato Giovani*” (tipologia di intervento 4.1.2 e tipologia di intervento 6.1.1) del P.S.R. Campania 2014/2020.

E ciò con l’obiettivo di incentivare il primo insediamento in agricoltura di giovani imprenditori, creare opportunità economiche per il mantenimento della popolazione giovanile nei territori rurali e nelle aree caratterizzate da processi di desertificazione sociale e favorire l’inserimento di professionalità nuove con approcci imprenditoriali innovativi, nelle aree con migliori performance economiche sociali.

2 - Detto bando ha fissato, in un primo tempo, al 28.02.2018 il termine ultimo per la compilazione e deposito delle domande, successivamente prorogato al termine del **09.07.2018**.

In data 08.07.2018 ovvero nel rispetto di detto termine, la ricorrente ha depositato la domanda di sostegno identificata con il n. 84250154303 chiedendo l’attribuzione di un punteggio pari a **58** punti, per una spesa pari ad **€ 926.781,97** oltre il premio forfettario.

3 - Nell’ambito della *Graduatoria provvisoria provinciale*, approvata con D.R.D. n. 498 del 28.11.2019, successivamente rettificata con D.R.D. n. 35 del 03.02.2020, la domanda è stata inserita tra le domande ammissibili ma:

- con un punteggio di **42 punti**, a fronte dei **57 punti** sicuramente spettanti;
- per una spesa pari ad **€ 544.514,64** oltre il premio forfettario.

4 – Muovendo da detto risultato, in data 04.12.2019, la ricorrente ha

chiesto alla P.A. di conoscere le motivazioni di detta decurtazione.

In mancanza di qualsivoglia riscontro, la suddetta istanza è stata anche successivamente reiterata in data 15.02.2020 ed in data 06.03.2020.

5 – Soltanto con nota *pec* del 30.03.2020, la P.A. ha reso i chiarimenti richiesti.

6 – Attesa l'erroneità dei rilievi opposti, nel termine all'uopo prescritto, la ricorrente ha depositato articolate osservazioni ai fini della corretta rivalutazione della domanda e, quindi, dell'attribuzione delle voci di spesa oggetto di riduzione e del punteggio effettivamente spettante.

7 – Nelle more della conclusione del procedimento di riesame, è stata anche approvata la *Graduatoria Unica Regionale* di cui al D.R.D. n. 157 del 03.08.2020, nell'ambito della quale la domanda della ricorrente è stata inserita nell'“Allegato E” tra le “*domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando*”:

- confermando il medesimo punteggio della provvisoria **(42 punti)**;
- riattribuendo soltanto una delle voci di spesa ovvero quella di cui al “*Codice sotto intervento 0010 - SERRE PER ORTOFRUTTA - COSTRUZIONE, ACQUISIZIONE, INCLUSO IL LEASING O MIGLIORAMENTO DI BENI IMMOBILI*” pari ad € 189.342,31;
- ritenendo, per esclusione, non superati gli ulteriori rilievi afferenti le altre voci di spesa.

8 – La P.A. non ha mai adottato il provvedimento conclusivo.

Per l'effetto, la ricorrente non ha mai in concreto conosciuto le effettive motivazioni sulla base delle quali ha disposto le decurtazioni sia di spesa che di punteggio.

Soltanto numeri.

Il difetto assoluto di motivazione è evidente.

La violazione del regime tipico di cui all'art. 10 *bis* della L. n. 241/1990,

pure.

9 - In tale esatto contesto si impone, dunque, la presente impugnativa.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

A - PRIMA DI TUTTO, SUI VIZI DEL PROCEDIMENTO

I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 10 BIS DELLA L. N. 241/1990 E ART. 97 COST. IN RELAZIONE AL D.R.D. N. 239 DEL 13.10.2017 NONCHE' AL "MANUALE DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO") - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

1.1 - I provvedimenti impugnati sono, prima di tutto, illegittimi per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 10 *bis* della L. n. 241/1990.

La portata di tali previsioni normative è nota.

Ed invero, in applicazione di dette disposizioni, sussiste un generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, rafforzato nell'ipotesi tipica di previa comunicazione dei motivi ostativi rispetto ai quali deve conseguire una effettiva valutazione delle osservazioni ed a una idonea motivazione sul mancato accoglimento delle stesse: *"dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale"*.

E ciò, all'evidente scopo di evitare che la partecipazione degli interessati si risolva in un mero adempimento procedurale.

1.2 - La suddetta previsione, comunque *ex se* vincolante, è stata anche espressamente richiamata nel *"Manuale delle procedure per la gestione delle domande di sostegno"*.

La *ratio*, come è noto, è quella di garantire una effettiva partecipazione.

Diversamente, la comunicazione dei motivi ostativi si risolverebbe in un

inutile aggravio procedimentale.

Nella specie, nulla di tutto, questo.

In seguito alla comunicazione dei motivi ostativi, nel termine all'uopo prescritto, il ricorrente ha depositato apposita memoria con la quale ha puntualmente controdedotto ai rilievi opposti comprovando la relativa erroneità.

Ciò nonostante:

- la P.A. non ha adottato alcun provvedimento conclusivo;
- il ricorrente è all'oscuro delle ragioni effettive del taglio di spesa ovvero del mancato accoglimento.

Ne consegue che:

- il difetto di motivazione è evidente;

- la violazione del procedimento tipico pure.

Segue l'illegittimità dei provvedimenti impugnati già sotto tale primo profilo.

B – SUGLI ULTERIORI PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ CHE VIZIANO – NEL MERITO – I PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

II – VIOLAZIONE DI LEGGE (D.R.D. N. 239 DEL 13.10.2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.2 – 6.1.1 DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/2020 IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA' MANIFESTA - SVIAMENTO - ARBITRARIETA')

2.1 - La Regione:

I – ha riattribuito la voce di spesa relativa al “Codice sotto intervento 0010 -

SERRE PER ORTOFRUTTA - COSTRUZIONE, ACQUISIZIONE, INCLUSO IL LEASING O MIGLIORAMENTO DI BENI IMMOBILI” pari ad € 189.342,31; per l’effetto ha riconosciuto una spesa complessiva di € **733.856,95** a fronte di € 926.7881,97 iniziali.

Ha, invece, ritenuto non riassegnabili le voci di spesa relative:

- al “**Codice sottointervento 0014** - ATTREZZATURE PER L’IRRIGAZIONE - ACQUISTO O LEASING DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE FINO A COPERTURA DEL VALORE DI MERCATO DEL BENE” pari ad € 188.159,57;
- al “**Codice sottointervento 0002** - SPESE GENERALI AL 10% - Spese generali collegate alle spese (onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità)” pari ad € 4.755,45;

II - ha confermato il punteggio di **42 punti**, ridotto già in sede di graduatoria provvisoria non attribuendo:

- **2 punti** di cui al criterio 6, “adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3”;
- **8 punti** di cui al criterio 8 “Investimenti strategici - Innovazione orientata alla sostenibilità ambientale con particolare riferimento all’impiego di tecniche di bioedilizia, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, introduzione di impianti idraulici per consentire il recupero e il riuso dell’acqua”;

2.2 – Con specifico riferimento a ciascuno dei succitati profili, si rappresenta quanto segue.

***** *****

I – SULLE VOCI DI SPESA – A TORTO – DECURTATE

- SULLA SPESA DI CUI AL “CODICE SOTTOINTERVENTO 0014 - ATTREZZATURE PER L’IRRIGAZIONE - ACQUISTO O LEASING DI NUOVI MACCHINARI E

ATTREZZATURE FINO A COPERTURA DEL VALORE DI MERCATO DEL BENE” PARI AD € 188.159,57;

La P.A. ha ritenuto non ammessa tale spesa per la realizzazione dell'impianto di irrigazione per la seguente motivazione: “*Spesa non ammissibile **per codice sotto intervento errato**, e preventivo n. 52 del 13 06 2018 ditta Mauro Pellecchia non idoneo (codice ateco non attinente)*”.

In contrario, valga quanto segue.

L'intervento in oggetto è stato inserito alla voce corrispondente più idonea, trattandosi di attrezzature ed opere relative all'impianto di irrigazione da realizzarsi a servizio dell'impianto serricolo.

Non si comprende, pertanto, la motivazione addotta per l'esclusione della spesa.

Ad ogni modo, al di là degli aspetti puramente formali di attribuzione del sotto intervento, l'opera è indicata e descritta nel piano di sviluppo e la spesa prevista è regolarmente supportata da tre offerte di ditte diverse ed è pienamente rispondente a quanto richiesto dal bando.

Per quanto concerne, invece, il preventivo della ditta Pellecchia, il quale sarebbe inidoneo poichè il codice Ateco di detta ditta non sarebbe attinente, si rappresenta che, come si evince sia dalla visura camerale del 29/07/2019 della suddetta ditta (che si allega in copia) che da quanto dallo stesso titolare della ditta dichiarato (vedi allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio), **al momento della presentazione dell'istanza la ditta Pellecchia aveva attivo il codice ATECO secondario 43.22.01, installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento di aria in edifici o in altre opere di costruzione** e, pertanto, idoneo alla realizzazione di impiantistica idraulica.

La ricorrente ha, pertanto, diritto alla riammissione a finanziamento del relativo importo.

- SULLA SPESA DI CUI AL “CODICE SOTTOINTERVENTO 0002 - SPESE GENERALI AL 10% - SPESE GENERALI COLLEGATE ALLE SPESE (ONORARI DI ARCHITETTI, INGEGNERI E CONSULENTI, COMPENSI PER CONSULENZE IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED ECONOMICA, INCLUSI STUDI DI FATTIBILITÀ)” PARI AD € 4.755,45

La P.A., poi, ha rimodulato (*recte*: ridotto) le spese generali in base alla spesa approvata.

Muovendo dall'avvenuto riconoscimento di alcune voci di spesa prima decurtate (pari ad € 189.342,31) e dall'erroneità dell'ulteriore taglio di cui al motivo che precede, tenuto conto del fatto che la spesa approvata andrà certamente aumentata, va del pari adeguato in proporzione anche l'importo delle spese generali.

II – SUI PUNTEGGI

- SULLA DECURTAZIONE DEI 2 PUNTI DI CUI AL CRITERIO 6 – ADESIONE AL PIANO ASSICURATIVO AGRICOLO O ADESIONE AI FONDI DI MUTUALIZZAZIONE DI CUI AL PSRN 2014/2020 SOTTOMISURE 17.2/17.3

Come si evince dalla relazione trasmessa, la P.A. ha decurtato il punteggio di 2 punti richiesto dalla deducente per la “*manca polizza assicurativa*”.

In contrario, è opportuno precisare, come si evince dall'istanza, che il beneficiario si è impegnato ad aderire al piano assicurativo attraverso la sottoscrizione del Piano Assicurativo individuale (PAI) n° n 80925733927 (allegato all'istanza presentata), riservandosi di stipulare la polizza assicurativa prima dell'uscita della graduatoria definitiva.

E ciò, in piena conformità a quanto indicato anche nelle FAQ PSR CAMPANIA 2014/2020 – Tipologia di Intervento Progetto integrato Giovani

con la quale gli stessi uffici regionali hanno chiarito tale possibilità.

In particolare, a specifica domanda riportata nelle FAQ con il codice 5.2, D: 2) *L'adesione al Piano Assicurativo Agricolo è da intendersi come requisito che l'azienda deve avere al momento della presentazione della domanda oppure basta l'impegno dell'azienda all'adesione che avverrà contestualmente alla realizzazione del progetto?*

La risposta dell'Ente, riportata con il codice n. 5.2.R, recita quanto segue:

*2) Ai fini dell'assegnazione dei punti afferenti al principio di selezione 6 "Adesione al Piano Assicurativo agricolo o a fondi di mutualizzazione", il richiedente dovrà dimostrare la sottoscrizione alla Polizza assicurativa **ovvero l'impegno di adesione al Piano** a seguito della pubblicazione ministeriale di approvazione del Piano Assicurativo 2018 alla domanda di sostegno. In tal caso, l'adesione deve perfezionarsi prima della graduatoria definitiva ed in ogni caso non oltre 30 gg dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale sulla GURI. Il richiedente dovrà far pervenire entro tale termine, agli uffici regionali, il contratto assicurativo sottoscritto o copia del modello A/500 redatto dal Consorzio di Difesa, cui aderisce la ditta richiedente, riportante le date di sottoscrizione del contratto ovvero il periodo di decorrenza dello stesso. Si fa presente che l'impegno all'adesione al piano assicurativo agricolo deve essere mantenuto per tutto il periodo di vincolo".*

Si ritiene opportuno precisare, inoltre, che, alla data di presentazione dell'istanza (08.07.2018), non era possibile sottoscrivere polizze assicurative per la campagna in corso, in quanto il PAN 2018 prevedeva che, per le colture primaverili, le polizze andassero sottoscritte entro il 31/05/2018. Successivamente, la ditta è rimasta in attesa di conoscere l'esito dell'istruttoria e la pubblicazione della graduatoria provvisoria (fase che è andata ben oltre i tempi previsti dal bando e dalla Delibera della Giunta Regionale n. 139 del 13/03/2018) al fine di iniziare la realizzazione

degli investimenti previsti e, di conseguenza, sottoscrivere la polizza assicurativa sulle strutture.

Alla data dell'inoltro della domanda di finanziamento sussistevano, pertanto, le condizioni previste dal bando per l'assegnazione del punteggio.

- SULLA DECURTAZIONE DI 8 PUNTI DI CUI AL CRITERIO 8 “INVESTIMENTI STRATEGICI - INNOVAZIONE ORIENTATA ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'IMPIEGO DI TECNICHE DI BIOEDILIZIA, ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, INTRODUZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI PER CONSENTIRE IL RECUPERO E IL RIUSO DELL'ACQUA”

La P.A. ha opposto la seguente motivazione: *“il punteggio chiesto e non concesso in quanto non si evincono elementi progettuali connessi al recupero ed al riuso dell'acqua già utilizzata nei processi produttivi”*

In contrario, valga quanto segue.

Il riferimento va, prima di tutto, al criterio di selezione (pag. 23 del bando) in virtù del quale: *“Il punteggio è assegnato alle aziende che realizzano almeno uno dei seguenti investimenti: bioedilizia (realizzazione/riqualificazione di fabbricati destinati alle produzioni aziendali che aumentino l'efficienza energetica degli stessi oltre i limiti minimi fissati dalla normativa vigente), introduzione ex-novo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per il soddisfacimento del fabbisogno energetico aziendale pre-investimento, **realizzazione di sistemi idraulici di recupero e riuso dell'acqua**, impianti per la produzione di energia termica (caldaia a combustibile solido) che rispettano gli standard fissati dal Reg (UE) 1185/2015 (allegato II – almeno una condizione fra quelle previste ai punti 1 o 2) o dal Reg 1189/2015 (allegato II - almeno una condizione fra quelle previste dal punto 1)”*.

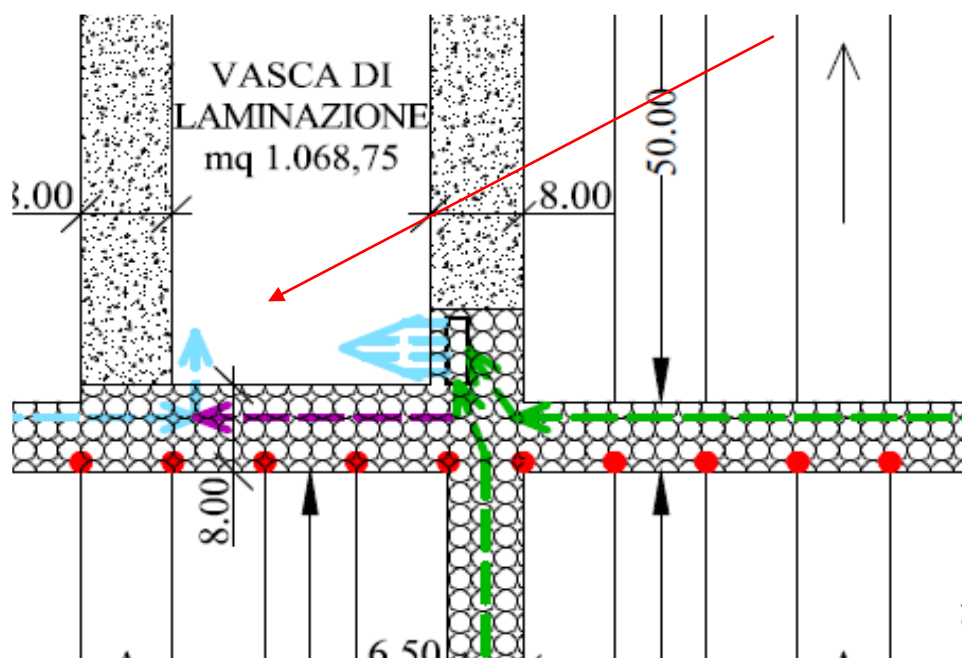
Il progetto presentato dalla ricorrente prevede la realizzazione di **una**

vasca di recupero delle acque, per la quale sono stati allegati i relativi preventivi.

Trattasi di una vasca di raccolta acque di tipo prefabbricato, collegata con le tubazioni di scarico acque meteoriche provenienti dalle serre e posta prima alla vasca di laminazione delle acque.

La vasca è anche evidenziata nel grafico di progetto allegato all'istanza:

Vasca per riutilizzo acque



In ordine alla progettazione di tale manufatto si ritiene opportuno evidenziare che le vasche di raccolta delle acque rientrano tra le opere previste dall'art. 6 lett. e-ter del D.P.R. n. 380/2001 ovvero trattasi di opere riconducibili all'attività edilizia libera che non necessitano di alcun titolo abilitativo e, di conseguenza, di nessuna particolare progettazione.

Trattasi di struttura fornita in opera, che necessita della mera allocazione nel terreno.

L'opera *de qua*, cioè, prevede un sistema molto semplice ma funzionale,

costituito da una vasca in cemento prefabbricato che raccoglie le acque in eccesso provenienti dalle tubazioni di scarico delle serre, dotata di un troppo pieno che comunica con la vicina vasca di laminazione. Le acque raccolte in tale vasca saranno utilizzate per consentire, direttamente in campo, il riempimento della cisterna dell'atomizzatore per l'irrorazione delle colture con i vari fitofarmaci e è per l'irrigazione.

E' evidente, dunque, che la vasca risponde pienamente ai requisiti di cui al criterio di selezione 8.

Per l'effetto, la ricorrente ha diritto all'attribuzione del relativo punteggio.

P.Q.M.

Accogliersi il ricorso, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle competenze e spese del giudizio.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato nella misura di € 650,00.

Salerno, 30.10.2020.

Avv. Marcello FORTUNATO